

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale,
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 42-92942/2002

Progetto: REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO INDUSTRIALE SPF-DB

Proponente: Alenia Aeronautica S.p.a.

Comune: San Maurizio Canavese (TO)

Procedura: Verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e
Gestione Attività Estrattive**

Premesso che:

- in data 08/02/2002 la società Alenia Aeronautica S.p.a., con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA) - Viale dell'Aeronautica - C.F. 03902621212, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i.
- Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione - relativamente al progetto di "REALIZZAZIONE NELLO STABILIMENTO DELL'ALENIA AERONAUTICA S.P.A. DI SAN MAURIZIO CANAVESE DEL FABBRICATO INDUSTRIALE SPF-DB", in quanto alcune delle lavorazioni previste rientrano nella categoria progettuale n. 10 dell'Allegato B2 della Legge Regionale 40/98 (*"impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc"*);
- in data 19/02/2002 la società Alenia Aeronautica S.p.a. ha trasmesso a questa Provincia, con nota n. 3871/2002, integrazioni alla documentazione in accompagnamento alla domanda suddetta;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 28/02/2002 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- in data 14/03/2002 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.).

Rilevato che:

- l'opera verrà realizzata all'interno dell'esistente insediamento produttivo dell'Alenia Aeronautica in Comune di San Maurizio C.se, in adiacenza al sedime dell'aeroporto "Città di Torino" e lontano dal centro abitato su di un'area di proprietà della società Alenia Aerospazio Divisione Aeronautica;
- l'opera in progetto ricade all'interno dell'Area P.I.S. che si configura come polo tecnologico e produttivo caratterizzato dalla presenza di infrastrutture viarie e di servizio e al contorno del quale sono presenti grandi infrastrutture di comunicazione come l'aeroporto e la linea ferroviaria Torino - Ceres;
- l'attività viene condotta in zona destinata dal vigente P.R.G.C. del Comune di San Maurizio Canavese ad "*attività produttive con funzioni specifiche nel campo aeronautico e delle tecnologie avanzate*";
- le attività che vengono svolte allo stato attuale nello stabilimento sono il montaggio e l'allestimento finale di velivoli militari e civili, la manutenzione, modifica e revisione di velivoli militari.
- il proponente intende realizzare un nuovo fabbricato nel quale trasferire alcune unità tecnologiche attualmente presenti nello stabilimento di Torino - c.so Marche, riammodernandone e rinnovandone gli impianti: l'unità tecnologica tubazioni, tubazioni saldate e complessivi saldati e l'unità tecnologica SPF-DB - stampaggio a caldo;
- l'intervento in progetto prevede un'area complessiva coperta pari a circa 9.150 m², su di una superficie lorda pari a 12.258 m², su cui verrà realizzato un fabbricato costituito da un volume a destinazione uffici, laboratori e magazzino ed un HANGAR in aderenza al precedente;
- la costruzione è internamente divisa a creare 3 aree produttive separate ma funzionalmente connesse: lavorazione tubazioni e saldatura; stampaggio a caldo; trattamenti superficiali;
- l'unità tecnologica trattamenti superficiali, oggetto del presente provvedimento, si svilupperà su di una superficie pari a circa 1.800 m² e prevede una serie di linee di trattamenti superficiali e controlli non distruttivi con liquidi penetranti.
- ciascuna linea sarà inserita in un bacino di contenimento in c.a. impermeabilizzato, dotato di colatoia, condotta in pendenza e serbatoi di accumulo ed il sistema convoglierà sia sversamenti accidentali e perdite, sia i liquami diluiti provenienti dal lavaggio:
- tutte le vasche saranno fornite di troppo pieno e canaline di raccolta sfioramento dei liquidi;
- l'approvvigionamento delle sostanze avverrà in maniera diretta alle vasche;
- gli acidi concentrati o i sali verranno direttamente diluiti all'interno delle vasche con dosaggio di acqua demineralizzata;
- gli ulteriori impianti previsti al servizio delle linee saranno il forno di deidrogenazione e l'impianto di produzione di acqua demineralizzata;
- la classificazione acustica del territorio prevede, per la zona in esame, 70 dB(A) diurni e notturni e, da quanto dichiarato dal proponente, il valore di rumorosità misurato ad 1 m di distanza dalla sorgente risulta molto inferiore a 70 dB(A);
- negli elaborati progettuali presentati sono stati individuati gli agenti inquinanti ed a questi sono stati associati i potenziali recettori ambientali nei confronti dei quali sono stati individuati interventi di protezione;
- le emissioni provenienti da camini subiranno un trattamento mirato (filtro a carboni attivi o torri di lavaggio) mentre quelle provenienti da sfiati non saranno trattate considerate le basse tensioni di vapore alle condizioni di esercizio;

- tutte le acque provenienti dalle vasche di lavaggio dei pezzi, i reflui provenienti dal pozzetto di raccolta liquami e le acque originarie da operazioni di pulizia verranno inviate all'impianto di depurazione acque e, successivamente, immesse nel collettore fognario;
- tutte le vasche ed i serbatoi sono provvisti di bacini di contenimento;
- i serbatoi non verranno installati con appoggio diretto sul suolo ma verranno installati in posizione sollevata dal suolo;
non verranno realizzati serbatoi interrati;
- per far fronte ad eventuali perdite saranno dislocate nell'area appositi kit assorbenti;
- la raccolta di rifiuti liquidi sarà realizzata previa caratterizzazione qualitativa, differenziata per tipologia ed il liquido sarà trasferito in appositi serbatoi di stoccaggio per essere successivamente inviato a depurazione nello stabilimento o a smaltimento all'esterno;
- rifiuti generati dal processo di trattamento superficiale (soluzioni esauste delle vasche di lavorazione e liquami captati dal sistema di raccolta dei sversamenti accidentali dalle vasche) verranno aspirati da autobotti e stoccati in serbatoi di accumulo in attesa di essere inviati allo smaltimento finale;
- la società Alenia, per lo stabilimento complessivo, è attualmente in possesso di autorizzazione al trattamento e scarico dei reflui in fognatura da parte della società S.M.A.T.;

Considerato che:

- *dal punto di vista della pianificazione territoriale:*
 - il progetto non rientra, neppure parzialmente, in aree protette;
 - l'area di interesse ricade nell'ambito dell'urbanizzato del Comune di San Maurizio Canavese in zona destinata dal P.R.G.C. ad "*attività produttive con funzioni specifiche nel campo aeronautico e delle tecnologie avanzate*";
 - l'opera in oggetto non risulta in conflitto con le indicazioni del P.T.C. in quanto esso ha individuato in zona la presenza di un "*ambito di valorizzazione produttiva*";
 - il fabbricato in progetto non ricade all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie sul lato ovest, né all'interno del vincolo aeroportuale presente sullo spigolo est dell'area interessata;
- *dal punto di vista progettuale:*
 - il progetto si colloca in un'area produttiva consolidata, dotata di infrastrutture e servizi adeguati per lo svolgimento di attività produttive (presenza di rete gas, acqua industriale, acquedotto, servizio fognatura nera, reti tecnologiche, viabilità, parcheggi);
 - nel progetto non sono sufficientemente descritte le modalità di collettamento delle acque reflue di processo e non esiste uno schema di riferimento per il tracciato dei diversi canali di fognatura;
 - non vengono compiutamente descritte le modalità di captazione e di trattamento degli aeriformi emessi in atmosfera dal ciclo produttivo;
 - non sono state individuate le modalità e le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti nel ciclo produttivo;
 - in sede di Conferenza dei Servizi il proponente ha confermato che i tempi ed i volumi di stoccaggio dei rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento saranno comunque tali da garantire il regime di deposito temporaneo di cui al D. Lgs 22/97;
 - in sede di Conferenza dei Servizi il proponente ha inoltre confermato che l'impianto di trattamento acque reflue, attualmente in esercizio, è in grado di ricevere e trattare correttamente un nuovo carico di acque reflue previste con l'implementazione dell'attività produttiva derivante dalla realizzazione del progetto oggetto di verifica, poiché risulta ancora notevolmente al di sotto del livello di saturazione ed operante in batch;

- le attività produttive previste con la realizzazione del progetto sono attualmente svolte dallo stesso proponente nello stabilimento di Torino;
- *dal punto di vista ambientale:*
 - l'impatto acustico conseguente alla realizzazione dell'opera può ritenersi poco significativo, in quanto l'attività in progetto contribuisce in maniera ridotta ai livelli sonori totali, introducendo un incremento dei livelli sonori equivalenti diurni e notturni, in corrispondenza dei recettori sensibili più vicini al complesso industriale, inferiori ai limiti di legge;
 - il contributo delle emissioni in atmosfera derivanti dai cicli produttivi dell'insediamento in progetto, tra cui in particolare quelle derivanti dalla formatura a caldo di particolari metallici e dall'aspirazione delle vasche di trattamento superficiale, non vanno a modificare sostanzialmente la qualità dell'aria previsto dal piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Piemonte; saranno comunque valutate le emissioni del fabbricato in oggetto in sede di autorizzazione ex art. 15 del D.P.R. 203/88;
 - la società Alenia è attualmente in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in regime di comunicazione, ex art. 12 del D.P.R. 203/88, per lo stabilimento in questione e di autorizzazione ex art. 15 del D.P.R. 203/88 per quanto riguarda la recente costruzione dei tre fabbricati E.F.A. (51/52/53), soggetti a controlli triennali;
 - le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono immesse direttamente nella fognatura consortile gestita dalla SMAT ex Azienda Po Sangone e avviate quindi all'impianto di depurazione di Castiglione Torinese;
 - i reflui liquidi industriali derivanti dalle vasche di lavaggio del trattamento superficiale, i reflui trattenuti nel sistema di raccolta dei liquami da perdite accidentali o versamenti accidentali nelle fasi di carico/scarico reagenti, acque da pulizia delle vasche vengono avviate all'impianto di depurazione acque aziendale preesistente e avviato successivamente al collettore consortile della SMAT, in modo discontinuo;
 - sulla base delle dichiarazioni fornite dai proponenti l'acqua necessaria al funzionamento dell'impianto sarà emunta anche dai pozzi, attualmente presenti all'interno dello stabilimento, per i quali si rammenta che i termini per la richiesta di concessione preferenziale scadono il 30/06/2002;
 - lo stabilimento rientra nell'ambito delle attività disciplinate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS;
 - le potenziali fonti di inquinamento identificate possono essere controllate da una corretta gestione e da azioni di controllo aziendali;
 - per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di falda si ipotizza una interferenza con le acque di falda dovuta alla soluzione progettuale individuata negli elaborati che prevede la realizzazione di una serie di pozzi perdenti distribuiti sulle aree esterne di pertinenza al complesso industriale ôStabilimento Nordö;
 - le azioni di progetto relative alla realizzazione di fognatura bianca e la realizzazione di pozzi assorbenti non è correttamente integrata con le informazioni ambientali di tipo geologico e idrogeologico dell'area di progetto; in particolare non sono riportati dati della soggiacenza della falda freatica;
 - in area ristretta non vi è la presenza di soggetti ricettori sensibili che possono essere oggetto di impatti o interferenze derivanti dalla fase di realizzazione e di esercizio delle opere in progetto;
 - non sono previste modifiche sostanziali all'uso attuale dei suoli né variazioni del paesaggio;
 - come elemento ambientale sensibile d'area si individua la presenza di una falda freatica molto superficiale;

Ritenuto:

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possono essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - dovranno essere adottate tutte le modalità gestionali atte al migliore utilizzo dell'energia, al massimo recupero dell'acqua e le misure atte a ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti;
 - la qualità delle acque di scarico dovrà rispettare i limiti di qualità imposti dall'autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione della rete fognaria (S.M.A.T. S.p.a.) e dovrà essere verificata la quantità scaricata nei collettori consortili;
 - lo stoccaggio di eventuali residui di lavorazione dovrà avvenire in contenitori chiusi ed il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento dovrà risultare tale dall'esame dei registri e dei F.I.R. messi a disposizione dell'autorità competente;
 - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre ai livelli minimi possibili la concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera e dovranno essere fornite le modalità di captazione e di trattamento degli aeriformi emessi in atmosfera dal ciclo produttivo;
 - ai fini della realizzazione dell'impianto dovrà essere acquisita l'autorizzazione ex D.P.R. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico; contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi del succitato D.P.R. alla Provincia di Torino, all'ARPA competente e al Comune di San Maurizio Canavese, dovrà essere comunicata la dismissione degli impianti presso lo stabilimento di Torino c.so Marche ai soggetti precedentemente indicati, nonché alla Regione Piemonte;
 - sulla base del ciclo produttivo descritto, per le lavorazioni previste sono applicabili in linea di principio la D.G.R. n. 28-993 del 30/08/1995 "D.P.R. 203/88. artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti del settore metalmeccanico, nuovi, da modificare o da trasferire" e la D.G.R. n. 7-9073 del 22/05/1996 "D.P.R. 203/88. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici, nuovi, da modificare o da trasferire"; tali delibere danno un'indicazione circa le prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto ed, in particolare, i limiti da rispettarsi per gli effluenti a camino;
 - ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, occorrerà in ogni caso fare riferimento, per tutte le fasi di lavorazione e per tutti i punti di emissione individuati, all'iter definito dalla Circolare n. 16/ECO della Regione Piemonte;
 - ai fini di una valutazione complessiva delle emissioni inquinanti in atmosfera prodotte dalle lavorazioni, nonché per agevolare l'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/1988, le predette autorizzazioni dovranno essere richieste con un pacchetto unitario, motivando eventuali esclusioni e richieste di autorizzazioni in tempi successivi;
 - in relazione all'esercizio delle attività in oggetto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene pubblica e prevenzione e sicurezza negli ambienti lavorativi, nonché, in fase di costruzione, le normative in materia di sicurezza dei cantieri;
 - tutte le canalizzazioni di servizio contenenti soluzioni acquose utilizzate nel ciclo produttivo o trattamento superficiale di particolari metallici devono essere ispezionabili a vista;
 - le vasche e/o serbatoi contenenti sostanze liquide considerate pericolose per l'ambiente devono essere dotate di sistemi di verifica e contenimento di perdite accidentali o dovute a rottura;

- i sistemi di captazione delle emissioni aeriformi devono essere realizzati in modo tale da evitare la dispersione di emissione diffuse e devono essere dimensionati anche considerando la possibilità di rilascio di sostanze tossiche a seguito di eventi incidentali;
- la realizzazione del sistema di collettamento acque meteoriche, che prevede la possibilità di dispersione delle acque nel sottosuolo mediante sistema a pozzi perdenti, dovrà rispettare le indicazioni contenute al quarto comma dell'art. 39 del D.Lgs 152/99;
- la dispersione delle acque nel sottosuolo si configura come operazione delicata per il possibile impatto negativo sul sistema idrico sotterraneo e pertanto appare opportuno mantenere separate, a livello progettuale, le acque raccolte dalle coperture dei fabbricati da quelle raccolte dalle caditoie dei piazzali a servizio dell'attività produttiva dove si svolgono stoccaggi di materiali e/o passaggio di automezzi (transito, operazioni di carico - scarico, travasi);
- dovranno essere forniti i dati relativi alla soggiacenza della falda freatica, alle modalità di collettamento delle acque reflue di processo ed ai tracciati dei diversi canali di fognatura;
- qualora siano individuate aree considerate a rischio per il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose dovranno adottarsi tutte le prescrizioni del caso, come la predisposizione di sistemi trappola per solidi sospesi e materiale in sospensione e se necessita, la realizzazione dei sistemi di raccolta acque di prima pioggia e successivo allaccio alla fognatura nera previo assenso dell'ente gestore;
- occorre predisporre dettagliati protocolli di gestione del processo e di intervento in caso di incidenti o di emergenza.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

Visti:

- L. R. 14/12/1998 n. 40;
- D.Lgs. 152/99;
- L. 447/95;
- L.R. 43/2000;
- L.R. 52/2000;
- D.Lgs. 334/99;
- D.Lgs. 22/97;
- D.P.R. n. 203/1988;
- D.G.R. n. 28-993 del 30/08/1995;
- D.G.R. n. 7-9073 del 22/05/1996;
- art. 216 del T.U.LL.SS;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di "REALIZZAZIONE NELLO STABILIMENTO DELL'ALENIA

AERONAUTICA S.P.A. DI SAN MAURIZIO CANAVESE DEL FABBRICATO INDUSTRIALE SPF-DB" presentato da Alenia Aeronautica S.p.a., con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA) - Viale dell'Aeronautica - C.F. 03902621212, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.), subordinatamente alle seguenti condizioni che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:

- dovranno essere adottate tutte le modalità gestionali atte al migliore utilizzo dell'energia, al massimo recupero dell'acqua e le misure atte a ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti;
- la qualità delle acque di scarico dovrà rispettare i limiti di qualità imposti dall'autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione della rete fognaria (S.M.A.T. S.p.a.) e dovrà essere verificata la quantità scaricata nei collettori consortili;
- lo stoccaggio di eventuali residui di lavorazione dovrà avvenire in contenitori chiusi ed il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento dovrà risultare tale dall'esame dei registri e dei F.I.R. messi a disposizione dell'autorità competente;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre ai livelli minimi possibili la concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera e dovranno essere fornite le modalità di captazione e di trattamento degli aeriformi emessi in atmosfera dal ciclo produttivo;
- ai fini della realizzazione dell'impianto dovrà essere acquisita l'autorizzazione ex D.P.R. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico; contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi del succitato D.P.R. alla Provincia di Torino, all'ARPA competente e al Comune di San Maurizio Canavese, dovrà essere comunicata la dismissione degli impianti presso lo stabilimento di Torino c.so Marche ai soggetti precedentemente indicati, nonché alla Regione Piemonte;
- sulla base del ciclo produttivo descritto, per le lavorazioni previste sono applicabili in linea di principio la D.G.R. n. 28-993 del 30/08/1995 "*D.P.R. 203/88. artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti del settore metalmeccanico, nuovi, da modificare o da trasferire*" e la D.G.R. n. 7-9073 del 22/05/1996 "*D.P.R. 203/88. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici, nuovi, da modificare o da trasferire*". Tali delibere danno un'indicazione circa le prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto ed, in particolare, i limiti da rispettarsi per gli effluenti a camino;
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, occorrerà in ogni caso fare riferimento, per tutte le fasi di lavorazione e per tutti i punti di emissione individuati, all'iter definito dalla Circolare n. 16/ECO della Regione Piemonte;
- ai fini di una valutazione complessiva delle emissioni inquinanti in atmosfera prodotte dalle lavorazioni, nonché per agevolare l'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/1988, le predette autorizzazioni dovranno essere richieste con un pacchetto unitario, motivando eventuali esclusioni e richieste di autorizzazioni in tempi successivi;
- in relazione all'esercizio delle attività in oggetto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene pubblica e prevenzione e sicurezza negli ambienti lavorativi, nonché, in fase di costruzione, le normative in materia di sicurezza dei cantieri;
- tutte le canalizzazioni di servizio contenenti soluzioni acquose utilizzate nel ciclo produttivo o trattamento superficiale di particolari metallici devono essere ispezionabili a vista;
- le vasche e/o serbatoi contenenti sostanze liquide considerate pericolose per l'ambiente devono essere dotate di sistemi di verifica e contenimento di perdite accidentali o dovute a rottura;

- i sistemi di captazione delle emissioni aeriformi devono essere realizzati in modo tale da evitare la dispersione di emissione diffuse e devono essere dimensionati anche considerando la possibilità di rilascio di sostanze tossiche a seguito di eventi incidentali;
- la realizzazione del sistema di collettamento acque meteoriche, che prevede la possibilità di dispersione delle acque nel sottosuolo mediante sistema a pozzi perdenti, dovrà rispettare le indicazioni contenute al quarto comma dell'art. 39 del D.Lgs 152/99;
- considerando che la dispersione delle acque nel sottosuolo si configura come operazione delicata per il possibile impatto negativo sul sistema idrico sotterraneo, appare opportuno che a livello progettuale siano mantenute separate le acque raccolte dalle coperture dei fabbricati da quelle raccolte dalle caditoie dei piazzali a servizio dell'attività produttiva dove si svolgono stoccaggi di materiali e/o passaggio di automezzi (transito, operazioni di carico - scarico, travasi);
- dovranno essere forniti i dati relativi alla soggiacenza della falda freatica, alle modalità di collettamento delle acque reflue di processo ed ai tracciati dei diversi canali di fognatura;
- qualora siano individuate aree considerate a rischio per il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose dovranno adottarsi tutte le prescrizioni del caso, come la predisposizione di sistemi trappola per solidi sospesi e materiale in sospensione e se necessita, la realizzazione dei sistemi di raccolta acque di prima pioggia e successivo allaccio alla fognatura nera previo assenso dell'ente gestore;
- occorre predisporre dettagliati protocolli di gestione del processo e di intervento in caso di incidenti o di emergenza.

2. di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 24/04/2002

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina